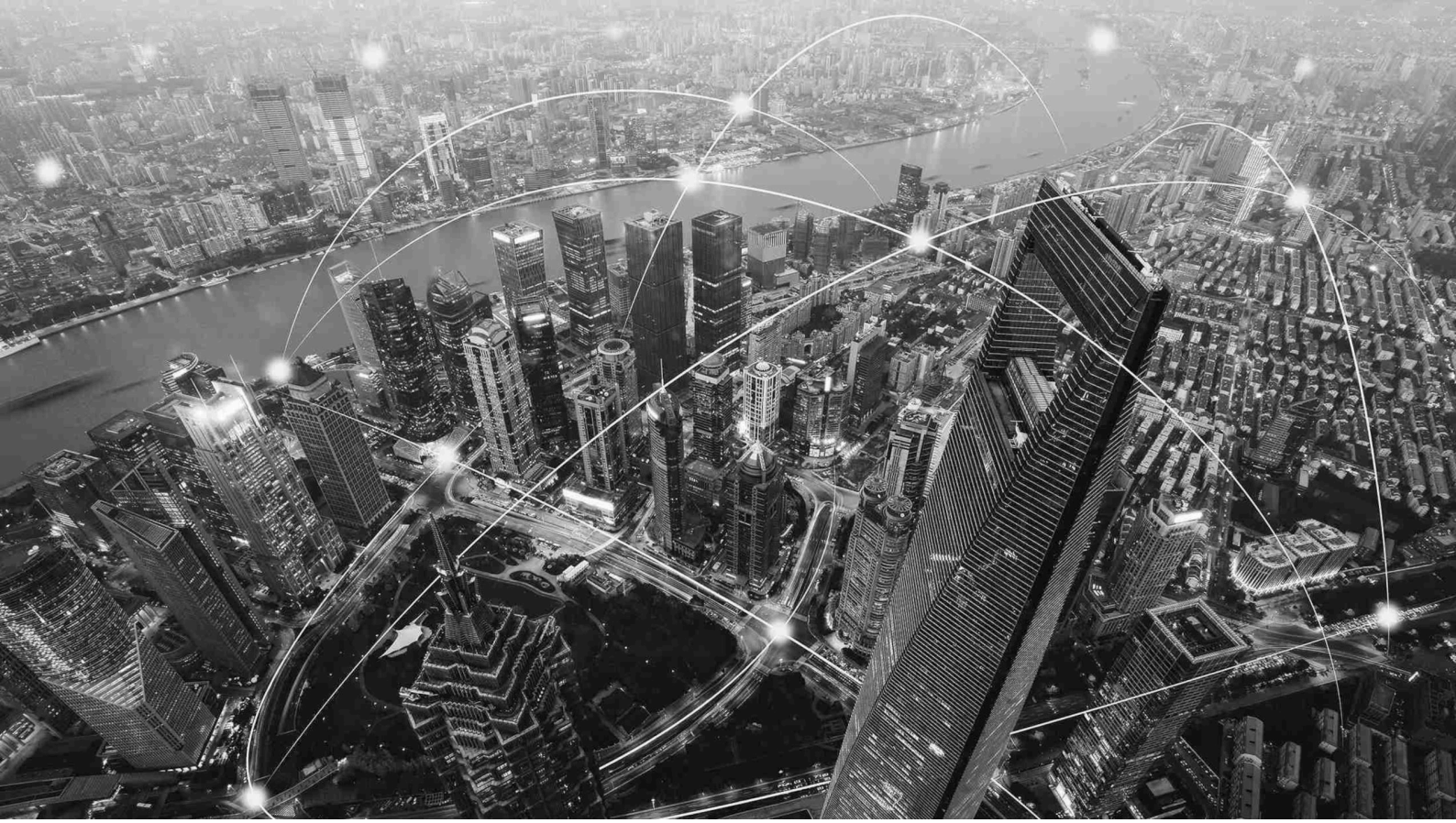


NEWSLETTER

anno 13° - newsletter 9/2026
Aggiornata al 30 settembre 2026

PRIMO PIANO

La nuova disciplina del processo sanzionatorio del TUF:

Il D.Lgs. n. 128/2026 riforma il procedimento sanzionatorio previsto dal TUF, introducendo maggiori tutele per i soggetti vigilati da Consob e Banca d'Italia. Tra le principali novità: definizione del momento di accertamento dell'illecito, rafforzamento del contraddittorio, pieno accesso agli atti, diritto di presentare prove e richiedere audizioni, nonché separazione tra funzione istruttoria e decisoria. Le nuove disposizioni mirano ad avvicinare il procedimento ai principi del giusto procedimento e del pieno esercizio del diritto di difesa.

CRR: la Commissione UE non adotta gli RTS semplificativi di EBA:

La Commissione europea ha deciso di non approvare il progetto di RTS dell'EBA che prevedeva la riduzione da quattro a tre mesi del termine per richiedere l'autorizzazione preventiva alla riduzione di strumenti di fondi propri e passività ammissibili. Gli intermediari dovranno pertanto continuare ad applicare le tempistiche attualmente previste dal **Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014**.

RIS: richiesta Commissione UE ad ESMA sulle modifiche a MiFID, UCITS e AIFMD:

La **Commissione europea** ha incaricato **ESMA** di predisporre entro il **1° ottobre 2027** un parere tecnico sulle misure di livello 2 necessarie per attuare la **Retail Investment Strategy (RIS)**, che introduce importanti novità per **MiFID II**, **UCITS** e **AIFMD**. I futuri interventi riguarderanno in

particolare **value for money, incentivi, adeguatezza e consulenza semplificata, comunicazioni di marketing e controllo dei costi dei fondi**, con potenziali impatti significativi per intermediari, SGR e gestori di FIA in termini di tutela degli investitori retail, product governance e trasparenza.

- **ESMA: Programma annuale per il 2027:**

Nel Programma di lavoro 2027, **ESMA** individua tra le principali priorità il rafforzamento della vigilanza sui mercati finanziari europei, con particolare attenzione a **DORA, MiCAR, EMIR 3**, rating ESG e fornitori ICT critici. L'Autorità proseguirà inoltre i lavori sulla **Retail Investment Strategy (RIS)**, sulla revisione del **KID PRIIPs** e sull'informativa di sostenibilità **(SFDR e Tassonomia)**, promuovendo nel contempo la semplificazione degli obblighi di reporting e un maggiore ricorso a dati, intelligenza artificiale e innovazione tecnologica nelle attività di supervisione.

- **EBA: proposte di revisione del MiCAR per rafforzare il quadro normativo delle cripto-attività:**

L'**EBA** ha presentato alla Commissione europea le proprie raccomandazioni per la revisione del **MiCAR**, evidenziando la necessità di adeguare il quadro normativo all'evoluzione del mercato delle **cripto-attività**.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione nazionale 4
1.1. La nuova disciplina del processo sanzionatorio del TUF 4
1.2. Euro digitale: Banca d'Italia su quadro normativo e fase esecutiva 5
1.3. Riforma del TUF: consultazione del MEF in vista dei decreti correttivi 5
1.4. Banca d'Italia: la finanza transfrontaliera verso un nuovo equilibrio globale 6
2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 8
2.1. Fondi pensione: COVIP aggiorna il Manuale Segnalazioni 8
2.2. Banca d'Italia: conflitti d'interesse e indipendenza della Vigilanza 8
2.3. CRR: la Commissione UE non adotta gli RTS semplificativi di EBA 9
2.4. UIF aggiorna le FAQ sulle comunicazioni oggettive 10
3. Orientamenti, linee guida e Q&A 11
3.1. RIS: richiesta Commissione UE ad ESMA sulle modifiche a MiFID, UCITS e AIFMD 11
3.2. EBA: Le nuove Linee Guida sulla gestione del rischio di terze parti non-ICT 12
3.3. ESMA: aggiornamenti al Regolamento Prospetto alla luce del Listing Act 13
3.4. Tassonomia UE: indicazioni della Piattaforma sulla finanza sostenibile sulla revisione dei KPI 13
3.5. ESMA: Programma annuale per il 2027 14
3.6. Risk Dashboard EBA del II trimestre 2026 15
3.7. BCE: Guida sulle richieste di autorizzazione per diventare enti creditizi 15
3.8. EBA: proposte di revisione del MiCAR per rafforzare il quadro normativo delle cripto-attività 16
3.9. DORA: pubblicate le istruzioni operative delle ESAs sulla segnalazione degli incidenti ICT gravi 16

1. Legislazione nazionale

1.1. La nuova disciplina del processo sanzionatorio del TUF

Autorità, Emittente, Operatore crowdfunding, Operatore Crypto, SGR, SICAF, SICAV, SIM

Il **D.Lgs. n. 128/2026** interviene in modo significativo sulla disciplina del procedimento sanzionatorio prevista dal Testo Unico della Finanza (TUF), con l'obiettivo di rafforzare le tutele procedimentali riconosciute ai soggetti sottoposti ad attività ispettive e sanzionatorie da parte di **Consob** e **Banca d'Italia**.

La riforma interessa un ampio perimetro di operatori vigilati, tra cui banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, consulenti finanziari, gestori di portali di crowdfunding e fornitori di servizi di cripto-attività.

La modifica del nuovo **art. 195 TUF** introduce, anzitutto, un importante chiarimento in merito al momento in cui si considera perfezionato l'accertamento dell'illecito, da cui decorre il termine per la contestazione degli addebiti. Il legislatore stabilisce che tale momento coincide con l'emersione di “elementi sufficienti per la contestazione”, colmando una lacuna della disciplina previgente che non definiva espressamente quando l'accertamento dovesse ritenersi concluso.

Accanto a tale previsione, la riforma rafforza in modo significativo le garanzie difensive nella fase successiva alla contestazione dell'addebito, introducendo principi e diritti espressamente riconosciuti ai soggetti interessati.

Il procedimento dovrà essere improntato ai principi di:

- contraddittorio;
- piena conoscenza degli atti;
- parità delle armi istruttorie;
- tempestività della verbalizzazione delle attività;
- separazione tra funzione istruttoria e funzione decisoria.

Inoltre il soggetto destinatario della contestazione potrà:

- accedere integralmente agli atti del procedimento;
- presentare deduzioni difensive;
- produrre elementi di prova;
- richiedere un'audizione personale entro i 30 giorni dalla contestazione.

Tra gli elementi di prova che le Autorità saranno tenute a valutare rientrano espressamente anche perizie, consulenze tecniche e dichiarazioni testimoniali. Viene inoltre chiarito che l'audizione potrà essere richiesta non soltanto durante la fase istruttoria, ma anche nella successiva fase decisoria, una volta completata l'acquisizione del materiale probatorio.

La disciplina di dettaglio sarà definita da **Consob** e **Banca d'Italia** mediante specifici regolamenti da adottare entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto. Tali provvedimenti dovranno disciplinare, tra l'altro:

- modalità e contenuto della contestazione degli addebiti;
- regole procedurali applicabili ai procedimenti sanzionatori;
- termini di conclusione del procedimento;
- casi di sospensione o interruzione;
- modalità di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria.

Le nuove disposizioni, applicabili indicativamente da maggio 2027, segnano un rafforzamento delle garanzie riconosciute agli intermediari vigilati e ai relativi esponenti aziendali, avvicinando ulteriormente il procedimento sanzionatorio ai principi del giusto procedimento e del pieno esercizio del diritto di difesa. Resta tuttavia aperto il tema dell'eventuale estensione di tali garanzie anche alla fase preliminare delle verifiche ispettive.

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

1.2. Euro digitale: Banca d'Italia su quadro normativo e fase esecutiva

Banca, IMEL, IP

Banca d'Italia, in occasione della *Rome Future Week*, ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto dell'euro digitale, soffermandosi sulle finalità strategiche, sulle principali questioni regolamentari e sulla futura sperimentazione operativa.

L'euro digitale è concepito come una forma digitale di moneta di banca centrale, complementare al contante, volta ad accompagnare la crescente digitalizzazione dei pagamenti e a preservare il ruolo della moneta pubblica nell'area euro.

Il progetto persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- garantire la libertà di scelta dei cittadini nell'utilizzo della moneta pubblica anche nei pagamenti digitali;
- favorire l'inclusione finanziaria attraverso strumenti di pagamento accessibili;
- rafforzare la resilienza delle infrastrutture di pagamento europee;
- salvaguardare l'autonomia strategica europea nel settore dei pagamenti.

Sotto il profilo regolamentare, il quadro europeo in corso di definizione mira a disciplinare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- stabilità finanziaria, anche attraverso l'eventuale introduzione di limiti alla quantità di euro digitali detenibili nei wallet, al fine di contenere potenziali deflussi dai depositi bancari;
- tutela della privacy, distinguendo tra operazioni online e offline e contemperando la riservatezza con le esigenze di contrasto al riciclaggio;
- sostenibilità del modello distributivo, prevedendo servizi di base gratuiti per i cittadini e un sistema di remunerazione e commissioni coerente con il coinvolgimento degli intermediari.

Sul piano operativo:

- la sperimentazione coinvolgerà prestatori di servizi di pagamento dell'area euro, con l'obiettivo di testare l'utilizzo dell'euro digitale in condizioni operative;
- l'adozione del Regolamento europeo rappresenterà un passaggio preliminare rispetto alla decisione finale della BCE sull'emissione dell'euro digitale;
- l'eventuale introduzione dell'euro digitale avverrà successivamente al completamento dell'iter normativo e delle necessarie attività di preparazione e sperimentazione.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.3. Riforma del TUF: consultazione del MEF in vista dei decreti correttivi

Banca, SGR, SICAV, SICAF, Emittente

Il **MEF** ha avviato una consultazione pubblica in vista dell'adozione di decreti correttivi e integrativi della disciplina introdotta dai Decreti Legislativi attuativi della Legge Capitali (L. 21/2024).

La consultazione è finalizzata a raccogliere osservazioni e proposte degli operatori, nonché a individuare eventuali esigenze di modifica, integrazione e coordinamento della normativa vigente.

In particolare, i possibili interventi correttivi riguardano la disciplina introdotta:

- dal **D.Lgs. 47/2026**, che ha realizzato una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali contenute nel TUF e della disciplina delle società di capitali;
- dal **D.Lgs. 128/2026**, che è intervenuto sul sistema sanzionatorio e sulle relative procedure previste dal TUF.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo del mercato dei capitali italiano e mira in particolare a:

- favorire la competitività del mercato finanziario e l'accesso delle imprese ai capitali;
- accrescere l'attrattività del sistema italiano per gli investitori;
- assicurare adeguati livelli di tutela del mercato e integrità finanziaria;
- migliorare l'efficacia e la proporzionalità del sistema sanzionatorio;
- individuare eventuali esigenze di semplificazione e coordinamento della disciplina vigente.

La consultazione rimarrà aperta fino al 26 ottobre 2026.

Per consultare il documento, cliccare qui.

1.4. Banca d'Italia: la finanza transfrontaliera verso un nuovo equilibrio globale

Autorità, Banca, CASP, CCP, IMEL, Intermediari o 106 Tub, IP, SGR, SICAF, SICAV

Banca d'Italia ha pubblicato il *Working Paper* n.92 della collana Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento, dedicato all'evoluzione dell'architettura della finanza transfrontaliera dagli anni Settanta ad oggi. Lo studio analizza il ruolo svolto dalle principali infrastrutture finanziarie, tra cui sistemi di pagamento, controparti centrali, depositari di titoli e banche corrispondenti, evidenziandone l'impatto sull'integrazione dei mercati internazionali.

L'analisi mostra come, dalla fine del sistema di Bretton Woods fino alla crisi finanziaria globale del 2008, i mercati abbiano attraversato una fase di crescente integrazione, sostenuta dallo sviluppo delle infrastrutture finanziarie e dall'espansione delle reti di corrispondenza bancaria. In questo contesto, Stati Uniti ed Europa hanno assunto una posizione centrale nell'ecosistema finanziario globale.

Dopo il 2008, tuttavia, il quadro è progressivamente cambiato. L'inasprimento della regolamentazione prudenziale e antiriciclaggio ha favorito fenomeni di *de-risking*, spingendo molte grandi banche a ridurre i rapporti di corrispondenza meno redditizi. Tale evoluzione ha contribuito a una maggiore frammentazione del sistema, con effetti negativi sull'efficienza e sui costi dei pagamenti transfrontalieri.

Lo studio evidenzia inoltre la crescente rilevanza della dimensione geopolitica. La concentrazione delle infrastrutture finanziarie internazionali può infatti trasformarsi in uno strumento di pressione economica e strategica, incentivando alcuni Paesi a sviluppare circuiti e sistemi alternativi di pagamento e messaggistica finanziaria.

Con uno sguardo al futuro, Banca d'Italia individua tra i principali fattori di trasformazione l'adozione delle tecnologie DLT e della tokenizzazione, l'attuazione della Roadmap del G20 per il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri e il progetto europeo dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Secondo gli Autori, l'attuale fase potrebbe segnare il passaggio da un'architettura finanziaria globale dominata dall'Occidente a un modello più multipolare, nel quale le dinamiche geopolitiche avranno un peso crescente accanto all'innovazione tecnologica.

Per consultare il documento, cliccare qui.

2. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

2.1. Fondi pensione: COVIP aggiorna il Manuale Segnalazioni

Assicurazione, Fondi pensione, SGR

Con la **Circolare n. 5418 del 2 settembre 2026**, la **COVIP** ha approvato il sesto aggiornamento del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione complementari", originariamente emanato con la **Circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013**.

L'intervento si inserisce nel percorso di revisione del sistema segnaletico del settore e ha l'obiettivo principale di consentire all'Autorità di acquisire informazioni più tempestive sugli effetti delle disposizioni introdotte dalla **Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025)**, entrate in vigore dal **1° luglio 2026**.

Parallelamente, l'aggiornamento recepisce una serie di chiarimenti e indicazioni operative già forniti dalla Vigilanza nel corso dell'ultimo periodo, al fine di uniformare le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle forme pensionistiche complementari.

Le novità riguardano sia le segnalazioni aggregate sia quelle individuali.

A seguire le principali modifiche introdotte:

1. Dati aggregati trimestrali (Survey ATx)

- aggiornamento della Tavola I.2 - Movimentazione iscritti e gestione previdenziale;
- eliminazione della Tavola I.8 - Pensioni in erogazione;
- riallocazione all'interno della Tavola I.2 delle informazioni precedentemente contenute nella Tavola I.8.

L'obiettivo è quello di razionalizzare i flussi informativi e concentrare in un'unica rilevazione i principali dati relativi alla gestione previdenziale e alle prestazioni erogate.

2. Dati aggregati annuali (Survey DAx)

La revisione interessa in particolare le seguenti tavole:

- **Tavola I.27:** Informazione per singolo iscritto - Rapporto di partecipazione in fase di accumulo;
- **Tavola I.28:** Informazioni per singolo iscritto - Uscita dalla forma pensionistica;
- **Tavola I.29:** Informazioni per singolo pensionato - Anagrafica e dati sulla rendita.

Tali modifiche consentiranno alla **COVIP** di ottenere una rappresentazione più dettagliata delle posizioni individuali, delle dinamiche di adesione e cessazione nonché delle prestazioni pensionistiche erogate. Per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti che non adottano il sistema della contabilità per quote, il termine per l'invio dei dati disaggregati annuali riferiti alla data del 31 dicembre 2026 è anticipato al **15 aprile 2027**.

Per consultare la Circolare, cliccare qui.

2.2. Banca d'Italia: conflitti d'interesse e indipendenza della Vigilanza

Autorità, Banca

Banca d'Italia, con la nota **n.59 del 24 Agosto 2026**, ha comunicato l'adesione agli Orientamenti EBA/GL/2026/04 in materia di indipendenza delle Autorità di Vigilanza competenti, emanati in attuazione dell'art. 4-bis della **CRD VI (Direttiva UE 2024/1619)**.

Gli Orientamenti mirano a rafforzare l’autonomia, l’imparzialità e l’efficacia dell’azione di vigilanza, introducendo presidi volti a prevenire conflitti di interesse e a garantire l’indipendenza delle autorità competenti secondo le migliori pratiche internazionali.

In particolare, le disposizioni riguardano:

- le modalità di nomina degli organi di vertice delle Autorità competenti e la durata dei relativi mandati;
- l'adozione di misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, inclusi quelli che possono emergere dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'introduzione di specifiche limitazioni e controlli sugli investimenti finanziari detenuti dai componenti degli organi di vertice e dal personale;
- il rafforzamento dei presidi organizzativi a tutela dell'indipendenza decisionale e dell'integrità dell'attività di supervisione.

Per consultare il comunicato, cliccare qui.

2.3. CRR: la Commissione UE non adotta gli RTS semplificativi di EBA

Autorità, Banca, Emittente

L'**EBA** ha preso atto della decisione della Commissione europea di non approvare il progetto di **RTS** presentato il 19 marzo 2026, volto a ridurre da quattro a tre mesi il termine entro cui gli enti devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione preventiva per la riduzione di strumenti di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli artt. 77, 78 e 78-bis del CRR.

L'intervento proposto avrebbe modificato il **Regolamento Delegato (UE) n.241/2014** con l'obiettivo di velocizzare il processo autorizzativo, ritenuto eccessivamente lungo sia dagli intermediari sia dalle autorità di vigilanza. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto la modifica non proporzionata rispetto all'onere regolamentare richiesto, evidenziando che molte autorità competenti già rilasciano le autorizzazioni in tempi significativamente inferiori rispetto al termine attualmente previsto.

Secondo la Commissione, eventuali modifiche agli atti di secondo livello dovrebbero essere riservate a interventi di natura sostanziale, capaci di produrre benefici duraturi per operatori e autorità. Per questo motivo, è stato richiesto all'**EBA** di incorporare tale proposta nell'ambito della più ampia revisione del regime delle autorizzazioni preventive già avviata.

Nella propria risposta, l'**EBA** ha ribadito che la proposta nasceva dall'esigenza di ridurre un termine introdotto nel 2021 e considerato eccessivamente lungo dal mercato. In assenza della modifica, gli enti dovranno continuare a rispettare gli attuali termini previsti dal **Regolamento Delegato (UE) n.241/2014**, pur in presenza di processi autorizzativi che, nella pratica, risultano spesso più rapidi. L'Autorità ha infine confermato che non presenterà una nuova versione degli **RTS**, preferendo concentrare gli sforzi sulla revisione complessiva del **Regolamento Delegato (UE) n.241/2104**, con l'obiettivo di introdurre miglioramenti più ampi in termini di semplificazione ed efficienza del quadro regolamentare.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

2.4. UIF aggiorna le FAQ sulle comunicazioni oggettive

Banca, IMEL, IP

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha aggiornato la FAQ in materia di comunicazioni oggettive, fornendo chiarimenti sulla corretta verifica e trasmissione dei dati. In particolare, a seguito delle verifiche effettuate, sono state evidenziate alcune criticità relative alla:

- localizzazione geografica delle operazioni;
- all'erronea comunicazione di operazioni di "contante virtuale";
- alle segnalazioni di importi particolarmente elevati derivanti da anomalie nella classificazione o nell'estrazione dei dati.

Pertanto la UIF ha chiarito che le modifiche alle procedure segnaletiche previste dalle FAQ aggiornate troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni oggettive riferite alle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027.

Per consultare la FAQ, cliccare qui.

3. Orientamenti, linee guida e Q&A

3.1. RIS: richiesta Commissione UE ad ESMA sulle modifiche a MiFID, UCITS e AIFMD

Banca, SGR, SICAF, SICAV, SIM

La **Commissione Europea** ha richiesto a **ESMA** un parere tecnico sui futuri atti delegati e sulla revisione di quelli esistenti necessari per l'attuazione delle modifiche introdotte dalla **Retail Investment Strategy (RIS)** alle discipline **MiFID II**, **UCITS** e **AIFMD**. Il parere dovrà essere trasmesso entro il **1° ottobre 2027** e costituirà la base per le future misure di livello 2 (Level 2).

Le proposte legislative incluse:

- una **Direttiva Omnibus**, che modifica la **Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)**, la **Direttiva (UE) 2016/97 (IDD)**, la **Direttiva (UE) 2009/65/CE (UCITSD)**, la **Direttiva 2011/61/UE (AIFMD)** e la **Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)**;
- un Regolamento che modifica il **Regolamento (UE) n.1286/2014 (PRIIPs)**.

La Retail Investment Strategy mira a rafforzare la tutela degli investitori retail mediante:

- maggiore focus sul value for money dei prodotti finanziari;
- rafforzamento dei presidi sui conflitti di interesse e sugli incentivi;
- revisione dei processi di adeguatezza e appropriatezza;
- maggiore controllo delle comunicazioni di marketing e delle attività dei finfluencer;
- semplificazione del percorso dell'investitore;
- miglioramento della trasparenza dei costi e della vigilanza.

Le richieste ESMA concernono le seguenti aree:

1. **Value for Money (VfM):** dovrà definire criteri e metodologie per verificare che strumenti finanziari, OICVM e FIA offrano un adeguato rapporto qualità-prezzo agli investitori retail. Particolare attenzione sarà posta al confronto tra costi, commissioni e performance di prodotti comparabili.
2. **Incentivi:** la consulenza tecnica dovrà chiarire le modalità di applicazione del nuovo "inducement test", volto a verificare che incentivi, commissioni e benefici monetari o non monetari non compromettano l'obbligo degli intermediari di agire nel miglior interesse della clientela.
3. **Adeguatezza, appropriatezza e consulenza semplificata:** RIS introduce un approccio maggiormente proporzionato alla raccolta delle informazioni dai clienti e prevede la nuova forma di "consulenza semplice", basata su prodotti diversificati, non complessi ed efficienti sotto il profilo dei costi.
4. **Comunicazioni di marketing:** le future regole dovranno garantire che le comunicazioni rivolte agli investitori retail siano corrette, chiare, non fuorvianti e bilanciate nella rappresentazione di rischi e benefici. Saranno inoltre disciplinati i rapporti con soggetti terzi incaricati della promozione commerciale, inclusi i finfluencer.
5. **Costi indebiti nei fondi UCITS e FIA:** le società di gestione dovranno dotarsi di procedure strutturate per identificare, valutare e monitorare tutti i costi addebitati ai fondi e agli investitori, prevenendo l'applicazione di oneri non giustificati e prevedendo meccanismi di rimborso ove necessario.

Le future misure attuative potrebbero comportare significativi adeguamenti per intermediari, SGR e gestori di FIA, in particolare sotto il profilo della product governance, delle politiche

sugli incentivi, dei presidi a tutela della clientela e del monitoraggio dei costi applicati ai prodotti di investimento.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.2. EBA: Le nuove Linee Guida sulla gestione del rischio di terze parti non-ICT

Banca, IMEL, IP

L'**EBA**, il 18 settembre, ha pubblicato la versione definitiva delle **Linee Guida EBA/GL/2026/09** sulla gestione del rischio derivante da terze parti per i servizi non ICT, aggiornando il precedente quadro previsto dagli Orientamenti sull'outsourcing **EBA/GL/2019/02** e coordinandolo con il **Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA)**. Le nuove Linee Guida disciplinano i rapporti con i fornitori terzi relativi a servizi non-ICT, mentre i rischi connessi ai servizi ICT restano regolati dal framework DORA.

Il nuovo framework introduce un approccio più ampio alla gestione del Third-Party Risk, superando la tradizionale nozione di outsourcing e ricomprendendo, secondo i criteri previsti dalle Linee Guida, gli accordi continuativi o ricorrenti con fornitori terzi. Tra gli aspetti di maggior rilievo:

- ampliamento del perimetro dalla tradizionale esternalizzazione ai *Third-Party Arrangements (TPA)*;
- introduzione di un approccio strutturato di *Third-Party Risk Management (TPRM)*, proporzionato alla rilevanza e criticità delle funzioni supportate;
- allineamento con DORA nella classificazione delle Funzioni Essenziali o IMPORTANTI (FEI/CIF);
- previsioni di un Registro delle informazioni relativo agli accordi non-ICT, strutturato in maniera coerente con il modello previsto da DORA per i servizi ICT;
- rafforzamento dei presidi sulla catena di sub-fornitura, con particolare attenzione ai sub-fornitori che supportano direttamente la prestazione di servizi relativi a funzioni essenziali o importanti;
- rafforzamento della due diligence preventiva, con valutazione, tra l'altro, dei rischi di concentrazione, delle dipendenze da Paesi Terzi e della capacità del fornitore di garantire la continuità del servizio;
- maggiori presidi contrattuali, di monitoraggio e diritti di accesso, audit e ispezione;
- predisposizione di exit strategy documentate per gli accordi che supportano Funzioni Essenziali o Importanti.

Dal punto di vista degli assetti organizzativi, l'organo di gestione mantiene la responsabilità finale sulla gestione del rischio derivante dalle terze parti ed è chiamato ad approvare e riesaminare periodicamente una specifica strategia di gestione del rischio di terze parti, coerente con il Risk Appetite Framework (RAF) dell'intermediario e coordinabile con il framework adottato ai fini DORA.

Per quanto riguarda il regime transitorio per l'applicazione delle linee guida sulla gestione del rischio di terze parti, EBA ha introdotto un regime transitorio differenziato per il riesame, l'aggiornamento e la documentazione dei contratti esistenti con terze parti non-ICT:

1. per gli accordi relativi a Funzioni Essenziali o Importanti, gli intermediari dispongono di due anni dall'applicazione delle Linee Guida per completare il riesame e l'adeguamento della documentazione contrattuale;
2. per gli accordi relativi a funzioni non essenziali o importanti, l'adeguamento potrà essere effettuato in occasione del primo rinnovo contrattuale.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

3.3. ESMA: aggiornamenti al Regolamento Prospetto alla luce del Listing Act

Banca, Emittente, SIM

ESMA ha avviato una consultazione pubblica e pubblicato una serie di aggiornamenti normativi nell'ambito del **Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129**, con l'obbiettivo di recepire le novità introdotte dal *Listing Act,* favorire la convergenza di vigilanza tra le Autorità nazionali e semplificare gli obblighi informativi a carico degli emittenti.

In particolare gli interventi riguardano:

- **Consultazione pubblica sulle Linee Guida in materia di informativa**: ESMA propone l'aggiornamento delle Linee Guida sui requisiti di disclosure per adeguarle alle modifiche del Regolamento Prospetto introdotte dal Listing Act. L'obiettivo è rendere gli obblighi informativi più chiari per emittenti e consulenti, eliminando al contempo indicazioni ormai obsolete. La consultazione resterà aperta fino al 9 novembre 2026;
- **Aggiornamento delle Q&A sul Regolamento Prospetto**: le Q&A sono state riviste per allineare i riferimenti normativi al quadro regolamentare aggiornato, fornire ulteriori chiarimenti operativi e rimuovere contenuti superati;
- **Linee Guida sui supplementi al prospetto di base**: ai sensi dell'**art. 23, par.8 del Regolamento Prospetto**, **ESMA** ha pubblicato il rapporto finale contenente Linee Guida che definiscono quando un supplemento debba essere considerato come l'introduzione di un "nuovo tipo di titolo" non già descritto nel prospetto di base. Le indicazioni mirano ad armonizzare l'approccio delle Autorità competenti e a fornire maggiore certezza agli operatori di mercato;
- **Aggiornamento degli RTS sulle informazioni finanziarie chiave nelle sintesi dei prospetti**: la revisione del **Regolamento Delegato (UE) 2019/979** riduce i periodi storici di riferimento richiesti per le informazioni finanziarie essenziali incluse nella sintesi del prospetto, in coerenza con le modifiche apportate dal *Listing Act*.

In sintesi, gli interventi confermano il percorso di semplificazione del regime prospettale europeo, riducendo gli oneri documentali per gli emittenti e aumentando al contempo la chiarezza delle informazioni destinate agli investitori.

Per consultare gli aggiornamenti, cliccare qui.

3.4. Tassonomia UE: indicazioni della Piattaforma sulla finanza sostenibile sulla revisione dei KPI

Banca, SGR, SICAF, SICAV

La piattaforma sulla finanza sostenibile ha pubblicato il proprio contributo alla consultazione di **ESMA** sulla revisione di alcuni **KPI** previsti dall'atto delegato relativo alla disclosure sulla **Tassonomia UE**. La consultazione, conclusasi il 12 agosto 2026, è finalizzata a supportare la Commissione europea nella revisione degli obblighi di rendicontazione e nella loro semplificazione. **ESMA** è chiamata a trasmettere il proprio parere tecnico finale alla Commissione entro fine ottobre 2026.

In particolare, la Piattaforma propone:

- per il **KPI OpEx**, un approccio a due livelli, con un indicatore obbligatorio limitato alle spese di R&S e un KPI più ampio su base volontaria;
- per la **rendicontazione di gruppo**, il superamento del **KPI** consolidato basato sulla media ponderata, privilegiando il **KPI** relativo all'attività prevalente del gruppo;
- l'inserimento nell'atto delegato di specifici chiarimenti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- il mantenimento dell'obbligatorietà del **KPI CapEx di tipo C**, accompagnato da una maggiore chiarezza sul relativo perimetro e sulle modalità applicative.

La consultazione **ESMA** si concentra effettivamente sulla possibile revisione del **KPI OpEx**, sul suo eventuale utilizzo volontario da parte delle imprese finanziarie, sulle problematiche relative al reporting di gruppo e su ulteriori semplificazioni delle informative.

Per consultare gli aggiornamenti, cliccare qui.

3.5. ESMA: Programma annuale per il 2027

Banca, CASP, Emittente, SGR, SICAF, SICAV, SIM

ESMA ha pubblicato il Programma di lavoro annuale per il 2027, delineando le principali attività che saranno sviluppate per promuovere mercati dei capitali europei più integrati, resilienti e semplici.

Nel corso del 2027, l'Autorità concentrerà la propria attività, in particolare, sul rafforzamento e sull'ampliamento della vigilanza, anche nei confronti dei fornitori di rating ESG, dei revisori esterni delle obbligazioni verdi europee, degli amministratori di benchmark e dei fornitori critici di servizi ICT. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all'applicazione del **DORA**, alla vigilanza sui **CASP** ai sensi del **MiCAR** e agli effetti delle riforme introdotte da **EMIR 3**.

Tra le ulteriori priorità rientrano la semplificazione e armonizzazione degli obblighi di reporting, con particolare riferimento alle segnalazioni delle operazioni ai sensi di **EMIR**, **MiFIR** e **SFTR** e alla rendicontazione dei fondi **OICVM** e **FIA**, nonché lo sviluppo di un approccio di vigilanza maggiormente basato sul rischio.

In materia di tutela degli investitori e gestione dei fondi, **ESMA** proseguirà i lavori connessi alla Retail Investment Strategy (**RIS**), alla semplificazione del **KID PRIIPs** e all'informativa di sostenibilità nell'ambito **SFDR** e **Tassonomia**. Saranno inoltre portate avanti le iniziative relative all'*European Single Access Point* (**ESAP**) e alla transizione al ciclo di regolamento T+1.

Il Programma prevede, infine, un crescente ricorso a dati, strumenti di intelligenza artificiale e innovazione tecnologica nell'attività di vigilanza, nonché ulteriori iniziative in materia di

cybersecurity, cripto-attività e tokenizzazione.

Per consultare il programma, cliccare qui.

3.6. Risk Dashboard EBA del II trimestre 2026

Banca

EBA ha pubblicato il **Risk Dashboard** relativo al secondo trimestre 2026, che fornisce una panoramica dei principali rischi e vulnerabilità del settore bancario dell'UE/SEE sulla base delle segnalazioni di vigilanza.

Il quadro complessivo evidenzia una situazione ancora solida per le banche europee, nonostante le persistenti incertezze geopolitiche, macroeconomiche e finanziarie. Gli intermediari mantengono adeguati livelli di capitale e liquidità, accompagnati da una buona qualità degli attivi e da una crescita del credito.

In particolare, il **CET1 ratio** si attesta al 16,1%, lievemente inferiore rispetto al trimestre precedente (16,2%), mentre gli indicatori di liquidità rimangono ampiamente superiori ai requisiti minimi, con un **LCR** del 158,5% e un **NSFR** del 125,7%.

Permane inoltre una buona qualità del credito: il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali si mantiene all'1,8%, mentre la quota dei crediti di fase 2 diminuisce all'8,9%. Prosegue anche la crescita dei finanziamenti, sia verso le famiglie (+5,2% su base annua) sia verso le società non finanziarie (+6,3%), sebbene con dinamiche differenti tra Paesi, settori e portafogli.

Sul fronte della redditività, il **RoE** raggiunge l'11,3%, rispetto al 10,7% dell'anno precedente, sostenuto principalmente dalla crescita del margine di interesse netto e, in misura minore, dall'incremento delle commissioni. Il rapporto costi/ricavi migliora, passando dal 52,5% al 51,5%.

Infine, le condizioni di finanziamento delle banche UE/SEE rimangono favorevoli, con una crescita dei depositi dell'1,6%, trainata soprattutto dai depositi delle famiglie (+2,3%).

In sintesi, il Risk Dashboard conferma la resilienza del settore bancario europeo, pur sottolineando la necessità di continuare a monitorare i rischi derivanti dalle tensioni geopolitiche, dall'incertezza macroeconomica e dall'evoluzione dei mercati finanziari.

Per consultare la Dashboard, cliccare qui.

3.7. BCE: Guida sulle richieste di autorizzazione per diventare enti creditizi

Autorità, Banca

La **BCE** ha pubblicato una nuova Guida sulle richieste di autorizzazione a diventare enti creditizi, con l'obiettivo di rendere più trasparenti, uniformi e comprensibili i criteri e le procedure applicati nell'ambito del **Meccanismo di vigilanza unico** (SSM).

La Guida si applica alle richieste di autorizzazione a diventare un ente creditizio ai sensi del CRR, comprese:

- le autorizzazioni iniziali per gli enti creditizi;
- le richieste relative alle banche ponte (bridge banks);

- le estensioni delle autorizzazioni esistenti.

Nell'ambito del processo autorizzativo, la BCE, in collaborazione con le **Autorità nazionali competenti** (ANC), tiene conto delle caratteristiche del soggetto richiedente, tra cui:

- dimensioni;
- complessità;
- modello di business;
- profilo di rischio.

La Guida costituisce uno strumento pratico di supporto per i soggetti coinvolti nel processo autorizzativo, volto a favorire l'allineamento delle richieste al quadro normativo europeo e nazionale applicabile. Il documento non introduce nuovi requisiti giuridicamente vincolanti né sostituisce le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La nuova Guida sostituisce quella pubblicata nel 2019 e sarà aggiornata periodicamente alla luce dell'evoluzione delle prassi di vigilanza, del quadro normativo europeo e internazionale e dell'interpretazione della CRD da parte della Corte di giustizia dell'UE.

Per consultare la Guida, cliccare qui.

3.8. EBA: proposte di revisione del MiCAR per rafforzare il quadro normativo delle cripto-attività

Banca, CASP, Emittente, IMEL, IP, Operatore Crypto, SIM

EBA ha pubblicato la propria risposta alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del MiCAR (**Regolamento UE 2023/1114**), evidenziando la necessità di adeguare il framework normativo all'evoluzione del mercato delle cripto-attività.

Tra le principali raccomandazioni figurano il rafforzamento della disciplina applicabile ai sistemi con più emittenti di Paesi terzi, la revisione degli obblighi di riserva per gli emittenti di token riferiti ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT), nonché una maggiore chiarezza sulle definizioni e sull'ambito di applicazione del Regolamento.

L'Autorità segnala inoltre le difficoltà legate alla classificazione delle cripto-attività, che possono generare costi e ritardi per gli operatori, ostacolando l'innovazione e la competitività del mercato europeo. L'EBA invita altresì la Commissione a valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il credito in cripto-asset, anche nell'ambito della finanza decentralizzata, e a rivedere gli obblighi di reporting degli emittenti e dei fornitori di servizi in cripto-attività per rafforzare le attività di vigilanza e monitoraggio dei rischi.

Per consultare la risposta, cliccare qui.

3.9. DORA: pubblicate le istruzioni operative delle ESAs sulla segnalazione degli incidenti ICT gravi

Banca, SIM, SGR

In data 16 settembre 2026, le ESAs hanno pubblicato le istruzioni operative dedicate alla segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC ai sensi del Regolamento DORA, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati trasmessi e di assicurare una maggiore uniformità del reporting tra le diverse giurisdizioni.

Pur essendo predisposte su base "best efforts" e senza costituire un'interpretazione giuridica ufficiale delle ESAs, le istruzioni rappresentano un riferimento operativo per il consolidamento dei processi di incident reporting delle entità finanziarie.

Per consultare le istruzioni, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.